



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

Deliberazione N. 23

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO - Sindaco
BASSI CRISTINA
BEBER ELENA
CARLETTI VINICIO
ECCHER FLAVIO
GADLER MARCELLO
GALASTRI RENATO
MOTTER MARIAGRAZIA
OSS GIULIANO
PINCIGHER PAOLO
PINCIGHER SIMONE
PISONI ROSANNA

assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 02 nell'ordine del giorno.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Comunale il

02/01/2023

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 dicembre 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione."*;

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 51 di data 17/11/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema documento unico di programmazione 2022-2024".

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 siglato in data 28 novembre 2022.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che con nota del 03.08.2022 prot. 1966 è stato depositato lo schema di Dup e dello schema di bilancio 2023-2025 con i relativi allegati, così come approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 28 dd. 01.08.2022.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: “*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*”.

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che “*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*”.

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2023-2025 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 07 del 12/05/2022 e che per il Comune di Palù del Fersina non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2023-2025.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ns. prot. 3042 dd 09.12.2022.

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

- l'art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 1 del 05.01.2022 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario Elisa Rodler.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile del servizio finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 18.12.2013 e ss.mm.;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

Con voti favorevoli, unanimi legalmente espressi ed accertati:

D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento unico di programmazione 2023-2025 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo;
2. di approvare il Bilancio di previsione 2023-2025 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, così suddivisi:
 - Bilancio di previsione 2023-2025 - Allegato B);
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2023-2025 - Allegato D);
3. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2023-2025 di cui alla presente deliberazione la Giunta comunale provvederà a definire il Piano esecutivo di gestione;
4. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli unanimi dei Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Vignola Falesina, 30 dicembre 2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.~~

~~Vignola Falesina, 30 dicembre 2022~~

~~IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti~~